

D.d.s. 16 ottobre 2018 - n. 14830**Aggiornamento delle modalità di applicazione in Lombardia del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO, OCM VEGETALI, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012, «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*»;

Visto il d.d.u.o. del 22 gennaio 2014, n. 330 «Modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*»»;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale (di seguito SFR), ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Valutato che il d.d.u.o. del 22 gennaio 2014 prevedeva:

- la facoltà per i proprietari delle piante di richiedere un sopralluogo a titolo oneroso al SFR al fine di valutare la presenza o l'assenza della malattia sulle piante oggetto di interventi;
- che il SFR poteva accogliere o declinare la richiesta in funzione della disponibilità di agenti e ispettori fitosanitari tenuto conto delle priorità istituzionali;
- che in caso di certificata assenza di «cancro colorato» il materiale di risulta poteva essere smaltito senza adottare le procedure indicate in caso di presenza della malattia;

Vista la nota n. 308 del 13 ottobre 2016 ns protocollo 92059 con cui il Presidente della Federazione Regionale della Lombardia dell'Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali proponeva un supporto tecnico al SFR per la gestione del «cancro colorato del platano» limitatamente alle zone di contenimento;

Vista la nota n. 362 del 26 settembre 2018 ns protocollo 83460 con cui il Presidente della Federazione Regionale della Lombardia dell'Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali conferma la disponibilità a fornire un supporto tecnico al SFR per la gestione del «cancro colorato del platano» limitatamente alle zone di contenimento;

Valutato che:

- il «cancro colorato del platano» non rappresenta per il territorio lombardo un problema fitosanitario emergente e/o prioritario, ma richiede ugualmente di essere gestito dal SFR anche in considerazione della sussistenza di un decreto nazionale di lotta obbligatoria;
- nelle zone di contenimento, non essendo più tecnicamente possibile eradicare la malattia, non vige l'obbligo di procedere all'eliminazione delle piante infette;
- è comunque ritenuto necessario continuare a garantire nelle zone di contenimento della malattia la facoltà per i proprietari delle piante di richiedere un sopralluogo al fine di valutare la presenza o l'assenza della malattia sulle piante oggetto di interventi, e quindi la possibilità di smaltire senza adottare le procedure indicate in caso di presenza della malattia;

Considerato che ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. l, della legge 7 gennaio 1976, n° 3 come modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152 è riconosciuta la competenza in materia fitoiatrica;

Ritenuta pertanto valida la facoltà dei proprietari delle piante di avvalersi del supporto tecnico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali al fine di valutare, nelle «zone di contenimento», la presenza o l'assenza della malattia sulle piante oggetto di intervento;

Valutata la necessità di:

- aggiornare l'applicazione delle misure fitosanitarie previste per la lotta al cancro colorato del platano in Lombardia come indicato nell'allegato A di n 6 pagine parte integrante del presente atto e contestualmente
- sostituire il d.d.u.o. del 22 gennaio 2014, n. 330 «Modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*»»;

Visto l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio fitosanitario, OCM vegetali, distretti agricoli e tutela della fauna ittica individuate dalla d.g.r.n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di approvare l'«Aggiornamento delle modalità di applicazione in Lombardia del Decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*» come indicato nell'allegato A di n. 8 pagine parte integrante del presente atto;

2. di sostituire il d.d.u.o. del 22 gennaio 2014, n. 330 «Modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*»»;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Alberto Biancardi

_____ • _____

Allegato A

1. Premessa

La malattia nota come "cancro colorato del platano" è causata dal fungo ascomicete *Ceratocystis fimbriata* f. sp. *platani* e ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere *Platanus*.

Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all'interno dei tessuti vegetali attraverso ferite (tagli di potatura, lesioni accidentali, ecc.) o con il micelio tramite anastomosi radicale (fusione di radici di alberi contigui).

Una volta insediatosi, il patogeno colonizza rapidamente i tessuti circostanti necrotizzandoli e originando il cancro, rappresentato da una lesione depressa, in corrispondenza della quale la corteccia si fessura longitudinalmente acquistando una colorazione anomala. Il legno sottostante assume una tonalità marrone scuro, inizialmente a macchie ("macchie di leopardo") poi confluenti. Conseguenza dell'attacco fungino è il disseccamento totale o parziale della chioma, accompagnato spesso da riscoppi vegetativi basali. La malattia provoca la morte delle piante colpite nel volgere di una o poche stagioni vegetative.

Con la presente circolare vengono precisati i criteri da adottare in caso di rinvenimento di focolai di "cancro colorato" e nella gestione delle alberature di platano, al fine di limitare la diffusione di *C. fimbriata*.

2. Controlli

La lotta al "cancro colorato" è obbligatoria. In Lombardia gli accertamenti per verificare la presenza del "cancro colorato del platano" sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale (SFR) su iniziativa propria (monitoraggio) o a seguito di segnalazioni o specifiche richieste da parte dei proprietari delle piante (Enti pubblici, Enti privati o privati cittadini).

Regione Lombardia con proprio atto suddivide il territorio regionale in tre tipologie di zone: **zone indenni**: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;

zone focolaio: aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l'eradicazione;

zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l'eradicazione;

3. OBBLIGHI NELLE VARIE ZONE

3.1. Zone indenni

Ogni intervento previsto sui platani, interessante sia l'apparato aereo (potature, spollonature, abbattimenti, cedature, ecc.), sia l'apparato radicale (scavi) è libero e non è vincolato all'ottenimento preventivo di alcuna autorizzazione da parte del SFR.

Al momento dell'esecuzione dei lavori è necessario notificare al SFR l'inizio delle attività, specificando la data, il tipo di intervento e la località in cui si trovano le piante, utilizzando l'apposito modulo (allegato A1). Tale comunicazione, salvo diversa disposizione del SFR, avrà funzione di autorizzazione alla circolazione del legname e sostituirà il "passaporto delle piante"; Copia della stessa dovrà accompagnare, in caso di spostamento, il materiale di risulta dal luogo di taglio a quello di smaltimento.

Nell'effettuazione dei lavori di potatura dovranno essere rispettati i periodi stabiliti, individuati nella stagione invernale dal 1° dicembre al 31 marzo, salvo deroghe previste in caso di comprovata urgenza. Tali deroghe dovranno essere richieste al SFR e adeguatamente motivate e documentate.

Abbattimenti ed esecuzione di interventi a livello radicale potranno essere effettuati senza limiti temporali.

Le potature dovranno essere limitate ai casi di effettiva necessità, evitando, quando possibile, di effettuare tagli drastici quali capitozzature o tagli orizzontali. Le superfici di taglio, se superiori ai 10 cm di diametro, dovranno essere ricoperte con prodotti ad azione cicatrizzante e fungistatica.

Nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi utilizzati nelle operazioni di taglio dovranno essere disinfettati con sali di ammonio quaternario all'1%, alcol etilico al 75% o ipoclorito di sodio al 2%.

Le operazioni di scavo in prossimità dei platani dovranno limitare il più possibile tagli e ferite all'apparato radicale. A tal fine è necessario effettuare gli scavi a una congrua distanza dal colletto delle piante.

In caso di recisione di grosse radici è necessario procedere alla disinfezione delle superfici di taglio con apposita soluzione disinfettante.

Analogamente dovranno essere disinfettati gli attrezzi utilizzati per l'effettuazione degli scavi.

Nelle zone indenni la messa a dimora di nuove piante di platano non è vincolata ad alcuna restrizione.

3.2. Zone focolaio

Tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al SFR. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

Nel caso il SFR riscontri la presenza di piante infette, provvederà a ordinare l'abbattimento di ogni platano colpito da "cancro colorato" e i relativi platani adiacenti (cioè esemplari che, per dimensioni e distanza dalla pianta diagnosticata infetta, possano far presumere un'estensione radicale tale da poter venire a contatto con le radici della pianta infetta), ai sensi dell'articolo 6 del d.m. 29 febbraio 2012, notificando la misura ufficiale al proprietario delle piante o per mano dell'ispettore fitosanitario o tramite raccomandata A/R o tramite P.E.C.

Il materiale di risulta dovrà essere eliminato con modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

3.2.1. Abbattimenti

Le operazioni di abbattimento delle piante infette dovranno essere effettuate in assenza di pioggia e vento nei seguenti periodi:

1° luglio-31 agosto

1° dicembre-31 marzo

In ogni caso le piante infette dovranno essere eliminate prima dell'inizio della stagione vegetativa successiva alla notifica della misura ufficiale.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate a spese e a cura dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e successive modifiche.

È facoltà del SFR concedere deroghe al periodo indicato per gli abbattimenti. La richiesta di deroga dovrà pervenire in forma scritta all'indirizzo e secondo le modalità indicate al punto 4 e dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.

Al SFR dovranno essere comunicati mediante apposito modulo (allegato A2), almeno due giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle operazioni di abbattimento, la data di inizio dei lavori, il nominativo della ditta incaricata di effettuare le operazioni; la procedura di smaltimento del materiale di risulta.

In fase di abbattimento dovranno essere rispettate le seguenti norme.

- a. effettuare gli abbattimenti a partire dalle piante adiacenti e procedendo verso quelle infette;

- b. ove possibile chiudere al traffico veicolare e pedonale la zona interessata;
- c. garantire la costante sorveglianza del cantiere onde evitare la possibile sottrazione di materiale infetto;
- d. ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la maggior quantità possibile di segatura e materiale di risulta, riservando alle operazioni di abbattimento tutta la superficie necessaria a contenere la ricaduta della segatura. Su superfici asfaltate o cementate è consentito, in alternativa o in aggiunta, l'uso di aspiratori. I teli utilizzati dovranno essere smaltiti in discarica e non potranno essere riutilizzati per nuove operazioni di abbattimento;
- e. ridurre al minimo la dispersione della segatura infetta, effettuando il minor numero possibile di tagli, soprattutto in corrispondenza delle porzioni infette. Ove possibile è opportuno utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;
- f. dopo il taglio delle piante infette procedere all'estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe, procedendo alla successiva disinfezione delle buche. Qualora l'estirpazione della ceppaia fosse impossibile il ceppo e le radici andranno devitalizzati e tagliati almeno 20 cm sotto il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche. È, al contrario, vietato l'uso di fresatrici;
- g. al termine delle operazioni tutta la zona interessata dalla ricaduta di segatura e di materiale legnoso dovrà essere ripulita e disinfettata con prodotti idonei;
- h. analogamente dovranno essere disinfettati tutti gli attrezzi utilizzati per l'esecuzione dei tagli con sali di ammonio quaternario all'1%, alcol etilico al 75% o ipoclorito di sodio al 2%.

Le piante infette soggette a vincoli per altre norme sono comunque da abbattere. Il proprietario dovrà segnalare al SFR eventuali vincoli. Il SFR può dare deroghe per piante adiacenti oppure per piante infette di particolare pregio.

3.2.2. Smaltimento del legname

Tutte le operazioni di smaltimento del legname derivante dagli abbattimenti delle piante infette e di quelle adiacenti sono a carico dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005. Essi dovranno comunicare al SFR, mediante lo stesso modulo utilizzato per la comunicazione dell'inizio dei lavori di abbattimento (allegato A2):

- il luogo di destinazione del legname derivante dagli abbattimenti;
- la modalità di smaltimento del legname;
- la modalità di smaltimento del legname minuto (ramaglia e segatura);
- il peso complessivo del materiale da smaltire.

L'eliminazione del materiale abbattuto dovrà avvenire entro e non oltre le 48 ore successive al taglio all'interno della zona focolaio. Qualora ciò non fosse possibile il SFR autorizzerà il trasporto del suddetto materiale in altro luogo.

3.2.3. Trasporto del legname

Prima del trasporto il materiale derivante dagli abbattimenti delle piante infette e di quelle adiacenti dovrà essere sottoposto a disinfezione con sali di ammonio quaternario o ossicloruro di rame. Il materiale dovrà essere trasportato utilizzando camion telonati o chiusi oppure coperto con robusti teloni onde evitare la dispersione della segatura nell'ambiente. I mezzi che trasportano il materiale derivante dalle operazioni di abbattimento dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal SFR, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 214/2005. Tale autorizzazione è costituita dall'ordinanza di abbattimento o dalla sua copia fotostatica.

Il materiale infetto dovrà essere smaltito secondo una delle modalità di seguito descritte e i proprietari delle piante dovranno comunicare le modalità e il luogo di smaltimento al SFR tramite apposita modulistica (allegato A2):

- a. distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area appositamente individuata nei pressi, ma sufficientemente lontana da altre piante appartenenti al genere *Platanus*;
- b. incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche. Copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento dovrà essere inviata al SFR;
- c. conferimento a industrie per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolati, tranciati o sfogliati dopo adeguato trattamento termico. Copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento dovrà essere inviata al SFR;
- d. conferimento all'industria per il trattamento Kiln-dried, consistente nell'essiccazione del legname in forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento dovrà essere inviata al SFR;
- e. conferimento in discarica, assicurandone l'immediata copertura. Copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento dovrà essere inviata al SFR.

Nel caso in cui il legname sostì per più di un giorno prima della sua distruzione, dovrà essere conservato in ambiente riparato, lontano da altre piante di platano e coperto con teloni di plastica.

È facoltà del SFR concedere deroghe all'immediato smaltimento del legname infetto. In tal caso lo stesso dovrà essere accumulato in aree appositamente individuate e lontane da siti ove siano presenti altri platani. Dovrà inoltre essere irrorato con fungicidi autorizzati. In ogni caso tale materiale dovrà essere smaltito non appena possibile.

Il legname derivante da abbattimenti non conseguenti ad ordinanze può essere trasportato dal luogo di taglio a quello di smaltimento con specifica autorizzazione del SFR, contenuta all'interno del nulla osta.

3.2.4. Potature e scavi

Potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al SFR. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati

Le potature dovranno essere effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 marzo, in assenza di pioggia e vento, attenendosi alle norme tecniche descritte in precedenza (vedi punto 3.1). In presenza di "cancro colorato" tali operazioni sono subordinate al preventivo abbattimento delle piante infette.

Deroghe al periodo indicato per l'effettuazione delle potature potranno essere rilasciate dal SFR a fronte di comprovata necessità derivante da una situazione di pericolo per uomini, animali o cose. Tale richiesta, che dovrà pervenire in forma scritta al SFR, dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.

Il legname derivante dalle potature può essere trasportato dal luogo di taglio a quello di smaltimento con specifica autorizzazione del SFR contenuta all'interno del nulla osta. In assenza di detto nulla osta, tale autorizzazione viene sostituita, salvo diversa disposizione del SFR, dalla richiesta ad effettuare le operazioni inviata dai proprietari delle piante o dai conduttori a qualunque titolo.

Scavi e abbattimenti di piante non infette da *C. fimbriata*, potranno essere eseguiti senza limiti temporali.

Nelle zone focolaio la ripiantumazione di piante di platano sensibili a *C. fimbriata* è vietata. Viceversa, è ammessa la piantumazione di ibridi riconosciuti resistenti a "cancro colorato".

3.3. Zone di contenimento

Poiché in queste zone si presume non essere più tecnicamente possibile eradicare la malattia, non vige l'obbligo di procedere all'eliminazione delle piante infette.

Ogni intervento (potature, scavi, abbattimenti, ecc.) deve comunque essere preventivamente comunicato al SFR da parte dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni contrarie da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

Luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta dovranno sempre essere notificati al SFR.

I materiali di risulta derivanti dagli interventi effettuati su piante di platano all'interno della zona di contenimento dovranno essere smaltiti nelle medesime zone, salvo specifica deroga da parte del SFR.

Tuttavia, al fine di evitare il rischio di ulteriore espansione del "cancro colorato" tutte le operazioni da effettuarsi sia sull'apparato aereo sia su quello radicale, dovranno essere condotte adottando in ogni caso le procedure descritte in presenza di *C. fimbriata* (vedi punto 3.2.1.).

In caso di comprovata assenza di "cancro colorato" il materiale di risulta potrà essere smaltito senza adottare le procedure indicate in caso di presenza della malattia.

Per quanto riguarda il taglio e lo smaltimento del legname infetto, nonché del materiale di risulta (compreso quello derivante dalle operazioni di potatura) vale quanto descritto nei punti 3.2.2. e 3.2.3.

Nelle zone di contenimento la ripiantumazione di piante di platano sensibili a *C. fimbriata* negli stessi siti ove sono state estirpate piante riconosciute infette è consigliata solo dopo 24 mesi dalla completa rimozione della ceppaia. Viceversa, è consigliata la piantumazione immediata di ibridi riconosciuti resistenti a "cancro colorato".

4. SUPPORTO TECNICO DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI NELLE ZONE DI CONTENIMENTO

È data facoltà ai proprietari delle piante di richiedere un sopralluogo a titolo oneroso a un Dottore agronomo o a un Dottore forestale riconosciuto idoneo dal SFR, per valutare la presenza o l'assenza della malattia sulle piante oggetto di intervento. Tale supporto tecnico è limitato alle sole zone di contenimento della malattia.

4.1. Riconoscimento dei Dottori agronomi e Dottori forestali

Svolgono il ruolo di supporto alle attività del SFR solo i Dottori agronomi o i Dottori forestali iscritti all'Ordine che hanno svolto una specifica formazione approvata dal SFR e inseriti in un elenco ufficiale pubblicato sul sito del SFR.

4.2. Erogazione della formazione

La formazione è erogata dal SFR, la durata minima è di 8 ore suddivise tra lezioni in aula e in campo. Il programma di formazione, stabilito dal SFR, prevede corsi di formazione annuali da tenersi nella tarda primavera e in autunno organizzati a discrezione del SFR.

4.3. Modalità operative

I soli soggetti che hanno svolto specifica formazione e sono riconosciuti idonei dal SFR provvedono a:

- ricevere l'incarico di sopralluogo;
- eseguire il sopralluogo;
- georeferenziare le piante oggetto del controllo (sistema WGS84);
- inviare campioni al laboratorio del SFR, che eseguirà le analisi a titolo gratuito, nel caso in cui sussistano dubbi sulla possibile presenza di infezioni fungine riconducibili al cancro colorato;

- redigere l'atto fitoiatrico;
- predisporre la documentazione necessaria allo smaltimento nel caso in cui la pianta venga riconosciuta infetta;
- comunicare al SFR, con un anticipo di almeno 72 ore lavorative, il luogo la data e l'ora dell'inizio delle operazioni di taglio delle piante;
- la comunicazione dell'avvio lavori deve essere fatta tramite PEC agli indirizzi: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it;
- inviare, agli indirizzi citati al punto precedente, l'atto fitoiatrico e la documentazione relativa all'eventuale smaltimento di piante infette al SFR entro 5 gg lavorativi dalla chiusura della procedura, ovvero dalla data della documentazione comprovante l'avvenuto abbattimento e/o smaltimento;
- inviare report quadrimestrali al SFR, redatti su apposito modello che verrà successivamente comunicato dal SFR, comprovante tutta la tracciabilità delle operazioni svolte.

5. Contatti

5.1 Richieste di sopralluogo e notifiche di inizio attività

Tutta la documentazione deve pervenire all'indirizzo:
fitosanitario@pec.regione.lombardia.it

Tali notifiche devono riportare nominativo, indirizzo, mail, recapito telefonico del referente.

6. SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Circolare e nel d.m. 29.02.2012 saranno soggetti a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 54, comma 23 del D.lgs. 214/2005 e successive modifiche.